COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

# Art. 8 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali)

Spesa per le stazioni d'innesto.

Gli innesti delle nuove linee, di che all'articolo 1° della presente Convenzione, alle ferrovie in esercizio ed in costruzione, avranno luogo nelle stazioni di Lecco, Colico, Rocchetta Melfi, Potenza, Gioia, Solmona, Isernia, Barletta e Spinazzola.

Gli ampliamenti e gl'impianti, che in conseguenza di questo primo innestarsi delle nuove linee, saranno, a giudizio del Governo, riconosciuti necessari esclusivamente nell'ambito delle dette stazioni, per assicurare il regolare e completo servizio di diramazione delle linee ad esse affluenti, andranno a carico dello Stato.

Ogni altra spesa per opere, da farsi al di fuori dell'ambito di dette stazioni, sara' tutta a carico della Societa'.

La Societa' concorrera' nelle spese occorrenti per gli ampliamenti e gli impianti di cui nel primo capoverso del presente articolo, con la somma di lire due milioni seicento cinquanta mila (2,650,000) ripartita negli importi qui appresso indicati:

Innesto di Lecco..... L. 530,000 Id. Colico..... » 170,000 Id. Rocchetta Melfi..... » 800,000 Id. Potenza..... » 250,000 Id. Gioia..... » 200,000 Id. Solmona (esclusi tutti i lavori gia' approvati in base al progetto esecutivo della Direzione Tecnica Governativa della linea Solmona-Roma)..... » 50,000 Innesto di Isernia..... » 200,000 Id. Barletta..... » 300,000 Id. Spinazzola..... » 150,000

---------- Totale... L. 2,650,000 Le somme sovra esposte non sono che indicative, e potranno subire spostamenti, restando pero' fissa ed invariabile quella totale di lire 2,650,000.

I lavori d'impianto e di ampliamento di cui si tratta, saranno eseguiti, in ciascuna stazione, dalla Societa' alla quale spetta la direzione del servizio, giusta le norme stabilite nei contratti per le reti Adriatica e Mediterranea.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia |
| Estremi | Legge 20 luglio 1888, n. 5550 |
| Partizione | Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-per-le-strade-ferrate-meridionali-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it